

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2585

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZONI, LAMA, SULOTTO, DI MAURO LUIGI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, ROSSINOVICH, VENTUROLI, FIBBI GIULIETTA, GELMINI, MAGNO, ABENANTE, FAILLA, ALBONI, SACCHI

Presentata il 30 luglio 1965

Modifica alle aliquote per i contributi in materia di assegni familiari e automatico adeguamento delle quote di famiglia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'approvazione della legge 5 luglio 1965, n. 833, ancora una volta non è stata data una positiva e adeguata risposta alle attese del mondo del lavoro e delle piccole imprese produttive e commerciali. L'aver, infatti ancora una volta prorogato il « massimale », rinviato l'adeguamento periodico delle quote di famiglia e il completamento dell'intera materia, significa avere misconosciuto i reiterati e solenni impegni.

Già in occasione dell'approvazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, fu esplicitamente affermato il carattere provvisorio del mantenimento del « massimale » fissato in tre anni dal Governo e dall'Assemblea legislativa in seguito ai noti suggerimenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La provvisorietà di esso fu riconfermata egualmente e con maggiore forza in occasione della richiesta di proroga di un ulteriore anno presentata dal Governo nel 1964. Con la legge n. 833 malgrado una dichiarata generale avversione, i commissari della XIII Commissione lavoro e previdenza sociale di parte socialista e democristiana approvarono una ulteriore proroga con la speciosa motiva-

zione di insufficiente preparazione e conoscenza della complessa materia.

Motivazione speciosa, poiché da anni ormai sul problema vi era stato più di una occasione per effettuare il più largo approfondimento. Basterà ricordare che il Consiglio dei ministri su proposta dell'allora Ministro onorevole Sullo aveva approvato l'abolizione del massimale; che le conclusioni del 28 marzo 1961 dell'assemblea del C.N.E.L., suggerivano un periodo transitorio, affermando però la sua abolizione dopo tale periodo. Basterà ricordare, infine, le valutazioni parlamentari con cui si giunse all'approvazione delle leggi 17 ottobre 1961, n. 1038, e 23 giugno 1964, n. 433.

Le modifiche apportate al testo unico per gli assegni familiari con la legge n. 1038, furono un inizio positivo per una necessaria riorganizzazione della struttura data dalla legge 6 agosto 1940 che istituì la cassa unica per gli assegni familiari che, pur avendo dato un carattere generale all'importante istituto del trattamento di famiglia, aveva lasciato aperto assai gravi questioni. D'altronde la stessa emanazione del testo unico, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-

gio 1955, pur ovviando alla carenza data dalla frammentarietà delle fonti giuridiche che disciplinavano la materia, non mutava la sostanziale articolazione assunta prima della guerra in seguito agli accordi sindacali e al decreto-legge nel 1937.

Si doveva quindi affrontare il miglioramento delle prestazioni per i carichi familiari, la riduzione e unificazione di alcuni settori, gli squilibri esistenti, il risanamento delle gestioni deficitarie. Si può dire che la legge 17 ottobre 1961, provvedendo parzialmente a tali esigenze, mirasse essenzialmente a raggiungere due obiettivi: l'unificazione dei settori e l'abolizione del « massimale » di retribuzione. Approvando tale legge ognuno riconobbe e si impegnò a risolvere successivamente le lacune e le ingiustizie che restavano purtroppo ancora numerose.

Tale unanime impegno riguardava la modifica dell'ingiusta ripartizione dell'onere gravante in proporzione inversa alle dimensioni aziendali, al valore aggiuntivo prodotto e alle unità operaie necessarie; l'estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti e ai lavoratori autonomi; l'istituzione di un meccanismo per l'adeguamento automatico delle prestazioni col mutare del costo della vita e dei bisogni. Era pensabile, quindi, che i successivi interventi del legislatore dovessero partire da quelle constatazioni e provvedere al completamento della riorganizzazione dell'istituto.

La legge 23 giugno 1964, n. 433, ritornò a dilazionare ancora fino al giugno 1965 il « massimale », a fissare miglioramenti concordati in sede sindacale, a consentire la utilizzazione di una parte delle eccedenze finanziarie esistenti nella gestione, sotto forma di prestito, ad altri scopi. Assicurando i parlamentari e i soggetti attivi dei fattori produttivi, che la proroga delle disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, fino al 30 giugno 1965, come atto eccezionalissimo e postulato dalla difficile congiuntura che le rimanenti esigenze sarebbero state oggetto di un nuovo disegno di legge, il Governo ottenne la necessaria maggioranza, ma aspramente critica.

Malgrado questi impegni con la legge 5 luglio 1965, n. 833, si è voluto mantenere una assurda ripartizione degli oneri contributivi ancora per 9 mesi, gratificando quanto meno per un complesso di 150-200 miliardi le maggiori imprese, le sole beneficiarie dell'attuale sistema, rinviando l'abolizione del massimale e la definizione organica dell'in-

tero problema, che già nel 1964 l'allora Ministro onorevole Bosco informava che: « il Governo intende presentare entro il 30 dicembre, un disegno di legge per regolare definitivamente la materia ».

Di fronte ai continui rinvii, sempre giustificati dalla mancanza di tempo necessario per affrontare *in toto* la questione, onde evitare che ancora una volta si giunga alla proroga delle norme vigenti, ci onoriamo di presentare la presente proposta di legge. Essa prevede l'abolizione del « massimale », la riduzione delle aliquote di contribuzione, un leggero alleggerimento del gravame sulle minori imprese, specie artigiane, un meccanismo per l'adeguamento degli assegni familiari.

L'abolizione del massimale nella contribuzione per gli assegni familiari, dopo che esso è stato abolito in tutti gli altri settori della previdenza con la legge 4 aprile 1952, n. 218, consente, senza creare squilibri sulla gestione della cassa unica, di ridurre le aliquote contributive dell'1 per cento, stabilito dalla legge n. 1038 per l'ammortamento del disavanzo allora esistente in alcune gestioni; di ridurre ancora di un altro 4 per cento, pur stabilendo uno sgravio del 20 per cento per le imprese minori, influenzando positivamente sui loro costi produttivi. Il gettito complessivo non si ridurrà, poiché vi sarà solo uno spostamento interno fra categorie di imprese. Anzi esso aumenterà, in seguito al crescere degli indici salariali, come è avvenuto negli ultimi anni, durante i quali è stato possibile maturare un notevole avanzo, pur avendo fatto fronte ai disavanzi preesistenti e ai miglioramenti delle prestazioni economiche ai lavoratori. Infatti, secondo i dati forniti dalla relazione generale sulla situazione economica, alla fine del 1964, l'avanzo di gestione rappresentava già 125 miliardi, pur avendo provveduto a soddisfare per gli ultimi mesi del 1964 ai miglioramenti citati.

La istituzione di un sistema di adeguamento automatico degli assegni familiari e il mantenimento delle provvidenze per i disoccupati e semioccupati in materia di aggiunte di famiglia, sono quindi possibili con le esistenti e prevedibili disponibilità.

Del resto che l'istituto degli assegni familiari venga considerato come integrazione salariale ai fini della soddisfazione delle necessità familiari, e come forma di assistenza sociale, essendo il concetto di un adeguamento automatico al costo della vita ormai in vigore in base alla « scala mobile » e alla legge contro gli infortuni e per le pensioni, l'ade-

guamento periodico anche degli assegni familiari non è discutibile.

Onorevoli Colleghi! Le nostre proposte lasciano ancora insolute le questioni, in attesa della riforma tributaria, del diverso sistema del reperimento dei mezzi e la estensione del diritto alla quota di famiglia in favore dei

lavoratori autonomi. Verso questa organica e definitiva riorganizzazione noi chiediamo di fare un nuovo passo, proponendo le indicate soluzioni quale impegno verso l'obiettivo a cui non può non orientarsi l'azione legislativa della Repubblica italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° aprile del 1966, il pagamento dei contributi di cui alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e successive modificazioni sarà effettuato sull'intera retribuzione salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 2.

Dal 1° aprile 1966, la misura del contributo stabilito a carico del datore di lavoro di cui alla tabella *a*) lettera *b*) ed alla tabella *b*) lettera *b*) della legge 17 ottobre 1961, n. 1038; è stabilita nella misura del 12,50 sulla retribuzione lorda.

ART. 3.

Per le aziende esercenti attività artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende commerciali iscritte alla assicurazione obbligatoria di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, il contributo per gli assegni familiari è dovuto sui quattro quinti dell'ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ciascun prestatore di lavoro.

ART. 4.

L'importo degli assegni familiari, di cui alle tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, modificate dalla legge 23 giugno 1964, n. 433, viene variato ogni sei mesi, in relazione alle variazioni del costo della vita calcolato dall'I.N.S.T.A.T. ai fini della scala mobile, su proposta del Comitato speciale per gli assegni familiari con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.